



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACO

COPIA ORDINANZA N. 6 Reg. Ord.

Oggetto: **Provvedimenti per la pubblica incolumità, la sicurezza ed il decoro urbano in occasione del Carnevale 2020 - Divieto di vendita alcolici e superalcolici e di vendita ed utilizzo di materiale imbrattante.**

IL SINDACO

CONSIDERATO che negli anni precedenti, in occasione delle manifestazioni del Carnevale, si è evidenziato un incremento di consumo di bevande alcoliche, superalcoliche e non, contenute in bottiglie e/o contenitori di vetro, con conseguente abbandono degli stessi nelle pubbliche piazze, per le vie cittadine e nelle aree adibite a verde, oltre che ad un indiscriminato uso di bombolette spray e di materiale imbrattante, petardi ed ogni simile;

CHE in quelle occasioni sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini che hanno lamentato situazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica e dell'ordinata viabilità, l'abbandono indiscriminato di bottiglie vuote, spesso ridotte in frantumi, nei giardini, nelle piazze, sulla sede stradale ed anche sui marciapiedi e sui gradini delle abitazioni private, oltre a condotte irrispettose del decoro urbano che vanno dal lancio di bottiglie, al danneggiamento della proprietà pubblica e privata;

RITENUTO che le deprecabili condotte descritte, che sovente sfociano in comportamenti molesti ed incivili esponendo le persone a non indifferenti pericoli, associate all'affollamento del centro abitato, oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, in particolare per le fasce più deboli quali bambini, anziani ed animali da compagnia, costituiscono, altresì, pregiudizio per il decoro urbano;

TENUTO CONTO che tali problematiche si concentrano nelle ore pomeridiane, serali e notturne, in prossimità di esercizi pubblici abilitati alla somministrazione, nei pressi delle attività commerciali e in prossimità dei cassonetti della raccolta dei rifiuti;

RITENUTO al fine di prevenire ed eliminare eventuali pericoli, adottando misure idonee per la tutela della pubblica incolumità e la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

CHE, si rende necessario operare ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., a tutela del preminente interesse pubblico costituito dalla pubblica incolumità e dalla sicurezza urbana, adottando misure idonee atte a prevenire ed eliminare eventuali pericoli;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'emissione di apposita Ordinanza di durata temporale limitata al solo periodo di Carnevale che va dal **20.02.2020 al 25.02.2020**, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni carnevalesche ed il fruire degli spazi adibiti a divertimento in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

VISTI:

- l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli

Enti Locali", come modificato dall'art. 6 D.L. 92/08, convertito in legge con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, la competenza ad adottare con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- il D.M. del 05.08.2008 del Ministero dell'Interno, rubricato incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione; in particolare l'art. 1 "Ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267";
- l'art. 16 della Legge 689/1981;
- l'art. 7/bis del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali,

DATO ATTO che della presente Ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia di Catania con PEC prot. n. 3066 del 14.02.2020, conformemente a quanto previsto dal 4° comma dell'art. 54 D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

a tutti i titolari o gestori di attività commerciali di vendita e somministrazione di qualunque tipo e specie (ivi compresi le attività ambulanti e/o in esercizio mediante distribuzione automatizzata), nonché ai titolari o gestori di circoli privati o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci e ai titolari o gestori di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e/o attività simili che operano sul territorio del Comune di Militello in Val di Catania, **nel periodo di svolgimento delle manifestazioni carnevalesche compreso tra il 20 e il 25 febbraio 2020:**

- ▣ **E' VIETATO** vendere per asporto, sia in forma fissa che itinerante, bevande contenute in bottiglie e contenitori di vetro, anche se dispensate da distributori automatici;
- ▣ **E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO di vendita e/o somministrazione** di bevande alcoliche e superalcoliche di ogni gradazione, ai minori di anni 18, così come stabilito dal D.L. n. 14 del 20.02.2015;
- ▣ **E' VIETATO** vendere alcolici e superalcolici **dalle ore 22,00 alle ore 06,00** del giorno successivo;
- ▣ **E', invece, consentita** la somministrazione e la conseguente consumazione all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività.
- ▣ **E' VIETATO** somministrare bevande in bicchieri o contenitori di vetro e, a sua volta, abbandonare i bicchieri vuoti al di fuori degli appositi contenitori.
Tale divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività;
- ▣ **E' VIETATO** a chiunque introdurre e consumare bevande contenute in bottiglie e contenitori di vetro, all'interno di piazze, parchi, giardini, aree pubbliche attrezzate, ecc.;
- ▣ **E' VIETATO**, altresì, **vendere** e pertanto **usare** bombolette spray di natura schiumosa o filante in genere, di pistole ad acqua od oggetti atti a spruzzare liquidi o materiale imbrattante ed ogni altro materiale atto a provocare molestia;
- ▣ **E' VIETATO** in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico e, in particolare, nei luoghi ove si svolgano pubblici festeggiamenti o manifestazioni carnevalesche e nelle pubbliche vie, usare petardi, cartucce o altri artifici che possano comunque arrecare offesa o molestia alle persone, agli animali ovvero danni a cose (in particolare ai veicoli), come, ad esempio, bastoni, catene, corpi contundenti ed oggetti simili di qualunque natura che comunque siano di turbativa al regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni;
- ▣ **E' FATTO OBBLIGO** di togliere la maschera –qualora indossata –ad ogni invito degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, da parte dei partecipanti alle varie fastosità.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e

regolamenti –**le violazioni alla predetta ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00** –a norma dell'rt. 7-bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., salvo che non costituiscano reato ai sensi degli artt. 650 e 659 del C.P..

E'prevista, altresì, la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglie/contenitori in vetro o lattine detenute nel P.E. che non rispettano le limitazioni di vendita per asporto prevista nella presente Ordinanza, ai sensi dell'rt. 13, della legge 689/91, per cinque giorni consecutivi, e l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'rt. 20, co. 3, della stessa Legge 689/91.

DISPONE

- che il presente Provvedimento avrà vigore **dalle ore 22,00 del 20 febbraio 2020 e resterà vigente sino alle ore 06,00 del 26 febbraio 2020**;
- che la presente Ordinanza sia subito trasmessa: al Sig. Prefetto della Provincia di Catania, alla Questura di Catania, al Comando Stazione Carabinieri di Militello in Val di Catania, al Comando di Polizia Locale di Militello in Val di Catania, alla Guardia di Finanza –Compagnia di Caltagirone, all'.S.P. 3 di Catania –Distretto di Palagonia;
- che la presente Ordinanza sia pubblicata oltre all'Ibo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania, sul sito Istituzionale e sull'App del Comune, per la relativa diffusione.

Il Comando di Polizia Locale di Militello in Val di Catania, in via prioritaria, è incaricato della sorveglianza e dell'eccezione del presente provvedimento.

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse che avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Catania entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Ibo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania;
- ricorso al T.A.R. di Catania nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Ibo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o della Regione Siciliana, per soli motivi di legittimità, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Militello in Val di Catania 17-02-2020

IL SINDACO

F.to Dott. GIOVANNI BURTONE